

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1082/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la convalida della sicurezza dell'aviazione civile UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

## Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

## Articolo 2

Entro e non oltre il 31 gennaio 2013 gli Stati membri sono tenuti a dimostrare alla Commissione in che modo contribuiscano all'attuazione del punto 11.6 in relazione al punto 6.8 dell'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile <sup>(2)</sup>, non presenta norme specifiche relativamente alla convalida della sicurezza dell'aviazione civile UE. È necessario introdurre tali norme al fine di armonizzare le condizioni alle quali viene stabilita la conformità in relazione alla sicurezza dell'aviazione civile.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.
- (3) Le misure del presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

I validatori indipendenti certificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano qualificati a effettuare la convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE di mittenti conosciuti negli Stati membri fino alla scadenza del certificato o, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni.

## Articolo 3

La Commissione verifica e valuta l'applicazione delle misure previste nel presente regolamento e, se necessario, presenta una proposta entro e non oltre il 30 giugno 2015.

## Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.<sup>(2)</sup> GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.